

PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB IN MATERIA DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

La Banca d'Italia, in veste di Autorità competente per la vigilanza e di Autorità di risoluzione e gestione delle crisi e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti degli intermediari, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4-*duodecies*, comma 1, lettera d), del TUF, la Banca d'Italia e la Consob prevedono, mediante protocollo di intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza per il trattamento delle segnalazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del TUF la Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 6, commi 1 e 2, del TUF, esercitano i poteri regolamentari di competenza acquisendo il parere dell'altra Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, esercitano i poteri regolamentari di competenza acquisendo l'intesa dell'altra Autorità sugli aspetti di disciplina rilevanti da individuarsi nel protocollo d'intesa previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*; la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa, possono: a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo; b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6-*bis*, commi 1 e 4 lett. a), del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti ivi indicati la

comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabilite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6-ter, commi 1 e 5, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti ivi indicati abilitati e che ciascuna Autorità comunica le ispezioni disposte all'altra Autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano le informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4, commi 1, 8 e 11, del TUF, dall'art. 7, commi 2 e 5, del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB), dall'art. 5, comma 3, lett. b), e dall'art. 6, comma 2, del D. lgs. 16 novembre 2015 n. 180, recante "Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014" (di seguito Decreto BRRD);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55-ter del TUF, la Banca d'Italia valuta i piani di risanamento delle SIM e dei gruppi di SIM, sentita la Consob per i profili di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 60-bis.2, del TUF, la Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza, i piani di risoluzione, individuali o di gruppo, di SIM, di cui all'art. 60-bis.1, comma 1, e che gli stessi sono poi comunicati alla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 60-bis.3, comma 3, del TUF, la Banca d'Italia, in caso di impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una SIM o di un gruppo di SIM di cui all'art. 60-bis.1, comma 1, del TUF, può adottare le misure previste dal Decreto BRRD, sentita la Consob per i profili di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 60-bis.4, comma 1, del TUF, prevede che, in caso di crisi di SIM di cui all'art. 60-bis.1, comma 1, del TUF, i provvedimenti che dispongono la riduzione o la conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, ovvero l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto BRRD, i provvedimenti con i quali sono disposti, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2 del medesimo Decreto, l'avvio della risoluzione e la decorrenza dei relativi effetti sono, se del caso, trasmessi alla Consob;

VISTO il rinvio contenuto nell'art. 60-bis.4 del TUF, in forza del quale l'art. 32, comma 4, del Decreto BRRD trova applicazione anche con riferimento alle SIM di cui all'art. 60-bis.1, comma 1, del TUF;

PRESO ATTO del memorandum d'intesa stipulato tra la Banca Centrale Europea (di seguito BCE) e la Consob per definire un quadro di riferimento per la cooperazione bilaterale nello svolgimento delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari finanziari rientranti nel Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) con riguardo alla disciplina recata dalla Direttiva 2004/39/UE, dalla Direttiva 2014/65/UE, dal Regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla relativa normativa nazionale di recepimento;

PRESO ATTO della Decisione del Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board*) del 28 giugno 2016, che stabilisce la cornice regolamentare atta a favorire la cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico (*Single Resolution Mechanism*, SRM) tra il Comitato stesso e le Autorità nazionali di risoluzione;

VISTO l'Accordo Quadro tra la Banca d'Italia e la Consob con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

RAVVISATA l'esigenza di procedere alla revisione del Protocollo di intesa sottoscritto il 31 ottobre 2007, in considerazione delle modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari nonché del mutato quadro di competenze istituzionali derivante dal SSM e dal SRM;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- b) BCE: la Banca Centrale Europea;
- c) SRB: il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board*);
- d) intermediari: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del TUF, nonché gli agenti di cambio e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta;
- e) servizi: i servizi e le attività di investimento come definiti all'art. 1, comma 5, del TUF; i servizi accessori come definiti all'art. 1, comma 6, del TUF; la gestione collettiva del risparmio come definita all'art. 1, comma 1, lett. n), del TUF; la commercializzazione di quote o di azioni di OICR.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di risoluzione nei confronti degli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati, nei limiti delle competenze della Banca d'Italia stabilite dalla legge e dalle disposizioni europee. Le previsioni dei punti 3, 4, 5 e 7, si applicano anche all'offerta e consulenza di depositi strutturati e di prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 25-*bis* del TUF.

3. Poteri regolamentari

3.1 Nell'esercizio dei poteri regolamentari di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a richiedere il parere o l'intesa almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine le informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa.

3.2 Ciascuna Autorità rilascia il parere o l'intesa all'altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive e dalle eventuali tavole di resoconto della consultazione. Nei casi in cui la consultazione non sia stata svolta, il termine per il rilascio del parere o dell'intesa è di 60 giorni dalla richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive nonché, per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, dalle informazioni rilevanti alla base della revisione della normativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente di

rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere o intesa, motivate ragioni d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di cui sopra, nonché la possibilità per le Autorità di concordare un termine più lungo sulla base di motivate ragioni.

3.3 Nelle materie individuate dalla legge, ciascuna Autorità rilascia l'intesa su aspetti della disciplina di competenza dell'altra considerati rilevanti per le proprie finalità di vigilanza, anche al fine di assicurare la coerenza con la disciplina emanata nell'esercizio delle proprie competenze regolamentari, secondo quanto previsto dai punti 3.4 e 3.5. Le Autorità collaborano per individuare le norme oggetto di intesa, in conformità con il presente paragrafo.

3.4 Ai fini del rilascio dell'intesa alla Banca d'Italia da parte della Consob:

- per quanto riguarda la materia relativa al “*governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’art. 4–undecies del TUF*”, gli aspetti rilevanti attengono a specifiche previsioni relative a: (i) la definizione e la verifica degli obiettivi e delle politiche degli intermediari nella prestazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti finanziari conformemente alle caratteristiche ed esigenze dei clienti; (ii) i requisiti delle procedure per l’adozione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- per quanto riguarda la materia relativa alla “*responsabilità dell’alta dirigenza*”, gli aspetti rilevanti attengono a specifiche previsioni relative al ruolo e ai compiti dell’alta dirigenza per assicurare l’attuazione degli obiettivi e delle politiche di cui al precedente alinea;
- per quanto riguarda la materia relativa al “*sistema di remunerazione e di incentivazione*”, gli aspetti rilevanti attengono a: (i) la nozione di remunerazione; (ii) i criteri quantitativi e qualitativi per la determinazione dell’ammontare della remunerazione e le modalità di incentivazione che sono direttamente rilevanti per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nella relazione con i clienti;
- per quanto riguarda la materia relativa alla “*esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività*”, gli aspetti rilevanti attengono: (i) alle misure per assicurare che gli accordi di esternalizzazione non alterino il rapporto e gli obblighi degli intermediari nei confronti dei clienti nella prestazione dei servizi; (ii) ai presidi per assicurare il mantenimento della qualità delle funzioni e dei servizi esternalizzati;
- per quanto riguarda la materia relativa alla “*continuità dell’operatività*”, gli aspetti rilevanti attengono alle misure richieste per assicurare la capacità di operare su base continuativa e preservare i dati e le funzioni essenziali nella prestazione dei servizi.

3.5 Ai fini del rilascio dell'intesa alla Consob da parte della Banca d'Italia:

- per quanto riguarda la materia relativa alla “*gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione*”, gli aspetti rilevanti attengono ai requisiti posti con riferimento ai profili di organizzazione e governo societario, ivi inclusi quelli concernenti i sistemi di remunerazione e di incentivazione, anche quando riferiti a intermediari ulteriori rispetto ai destinatari delle pertinenti disposizioni europee.

3.6 Per le finalità e nei limiti dei paragrafi che precedono, nei casi in cui la disciplina emanata dalle Autorità ai sensi del TUF contenga rinvii, l'intesa ha ad oggetto la norma che dispone il rinvio a:

- a) orientamenti o raccomandazioni di Autorità europee;
- b) disposizioni europee direttamente applicabili, solo laddove se ne estenda l’ambito di applicazione a soggetti ulteriori rispetto ai destinatari previsti dalle medesime disposizioni;

c) disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB sulle medesime materie.

In relazione al punto c), la Banca d'Italia segnala alla Consob l'avvio di consultazioni pubbliche che includono ipotesi di modifica alla disciplina emanata ai sensi del TUB oggetto di rinvio.

Sono escluse dal rilascio dell'intesa le norme che rinviano a disposizioni europee direttamente applicabili con finalità meramente ricognitive.

3.7 Ciascuna Autorità gestisce i quesiti sulle materie di propria competenza, in conformità alle proprie linee di gestione dei quesiti. Al fine di assicurare celerità nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti che non si riferiscano a materie di propria competenza. La valutazione dei quesiti che richiedono un'analisi congiunta è effettuata, di norma, da rappresentanti delle strutture interessate; questi possono valutare se sottoporre la questione al Comitato tecnico in ragione della rilevanza del quesito per l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle due Autorità.

4. Scambio di informazioni

4.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

4.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri informativi previsti dall'art. 6 *bis* del TUF e dall'art. 60 del Decreto BRRD, cui rinvia l'art. 60-*bis*.4, comma 1, del TUF, operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

4.3 In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia in veste di Autorità competente per la vigilanza, inclusi quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza a distanza riguardanti la prestazione dei servizi, ritenute di possibile interesse per quest'ultima.

4.4 In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette a quest'ultima: i) le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza a distanza riguardanti la prestazione dei servizi, ritenute di possibile interesse per la Consob; ii) informazioni sulle decisioni sul capitale adottate a seguito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale.

4.5 La Banca d'Italia può chiedere alla Consob ogni informazione utile ai fini del corretto espletamento dei compiti svolti in qualità di Autorità nazionale di risoluzione, ivi incluse quelle necessarie alla predisposizione dei piani di risoluzione e all'adozione di misure di gestione delle crisi.

4.6 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici da effettuarsi almeno annualmente, in ordine alle iniziative di vigilanza o di risoluzione rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi. Le informazioni concernono anche le iniziative di vigilanza ispettiva, da realizzarsi, per finalità di coordinamento preventivo, tramite lo scambio dei rispettivi piani ispettivi.

4.7 Ai sensi dell'art. 4-*duodecies* del TUF ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra, ove rilevanti per le competenze di quest'ultima, le segnalazioni concernenti presunte violazioni normative e/o irregolarità in materia di servizi ricevute da parte del personale degli intermediari. Tali

segnalazioni sono trasmesse senza le generalità del segnalante, salva la possibilità di condividere tale informazione con l'altra Autorità ove questa lo richieda per le attività di competenza. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni e aggiornamenti sulla relativa gestione; possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi e approfondimento, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

5. Poteri ispettivi

5.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione sia delle ispezioni avviate, precisando il relativo ambito, sia dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

5.2 La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell'altra Autorità, previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari e consentire il rispetto dei tempi pianificati, la facoltà di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini, anche previa consultazione tra le due Autorità per garantire l'efficacia degli approfondimenti. Le Autorità concordano le modalità della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza.

5.3 Ciascuna Autorità trasmette all'altra tempestivamente gli esiti delle predette verifiche, una volta perfezionato l'iter ispettivo, e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla consegna del rapporto ispettivo all'intermediario, ove prevista.

5.4 Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino incidentalmente profili significativi di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla consegna del rapporto ispettivo all'intermediario, ove prevista.

5.5 Qualora, per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi nel corso degli accertamenti ispettivi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

5.6 La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento e di svolgimento degli accertamenti.

6. Provvedimenti autorizzativi

6.1 La Banca d'Italia e la Consob, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione nonché di contenere gli oneri amministrativi in capo ai soggetti richiedenti, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede l'intesa o il rilascio di pareri tra le due Autorità, secondo quanto previsto dalla parte I e dalla parte II dell'allegato al presente protocollo.

7. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

7.1 La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 11, del TUF e dall'art. 7, comma 2, del TUB, entro 15 giorni dall'adozione, si danno reciproca comunicazione dei seguenti atti e provvedimenti adottati ai sensi del TUF quando sono relativi alla prestazione dei servizi:

- avvio di procedimento amministrativo sanzionatorio e relativo esito (artt. 190 e 190-*bis*);
- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali (art. 7 comma 1, lett. b) e lett. c);
- intimazione ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ai sensi dell'art. 7, comma 1-*quater*;
- provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, comma 2;
- sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR (art. 7, comma 3);
- provvedimenti ingiuntivi (art. 7-*ter*, comma 1, art. 7-*quater*, comma 1, art. 7-*quinquies*);
- sospensione degli organi amministrativi (art. 7-*sexies*);
- provvedimento di avvio dell'amministrazione straordinaria (art. 56).

7.2 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 15 giorni dall'adozione, i seguenti provvedimenti adottati ai sensi del TUB nei confronti di banche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento:

- rimozione degli esponenti aziendali (art. 53-*bis*, co. 1, lett. e);
- misure di intervento precoce (art. 69-*octiesdecies* e segg.);
- provvedimento di avvio di amministrazione straordinaria (art. 70).

7.3 Nei casi in cui un'Autorità richieda il parere dell'altra Autorità, ai sensi del TUF, prima dell'adozione di un provvedimento di vigilanza, quest'ultima rilascia il parere nel più breve tempo possibile e, comunque, di norma entro 20 giorni dalla richiesta. L'Autorità che ha chiesto il parere informa l'altra entro 5 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

7.4 Qualora, per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'invio delle comunicazioni di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

7.5 Qualora un'Autorità, a seguito dell'esercizio dei poteri informativi e di indagine con riguardo agli aspetti oggetto di intesa ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF:

- a) adotti un provvedimento di cui al paragrafo 7.1, lo comunica, entro 15 giorni dall'adozione, all'altra Autorità;
- b) riscontri fattispecie di possibile irregolarità sui profili di competenza dell'altra Autorità, ne dà comunicazione a quest'ultima tempestivamente. Il provvedimento eventualmente adottato viene comunicato, entro 15 giorni dall'adozione, all'Autorità segnalante.

8. Piani di risanamento e di risoluzione

8.1 La Banca d'Italia richiede alla Consob il parere sui piani di risanamento di cui all'art. 55-*ter* del TUF entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, in maniera completa, degli stessi piani dalle SIM interessate. Il parere è trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia entro 60 giorni prima della fine del termine previsto per la valutazione del piano.

8.2 La Banca d'Italia sottopone i piani di risoluzione ai sensi dell'art. 60-*bis*.2 del TUF alla Consob, che rilascia il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. La Banca d'Italia trasmette i piani alla Consob entro 10 giorni successivi alla loro adozione.

9. Gestione delle situazioni di crisi

9.1 Per le SIM di cui all'art. 60-*bis*.1, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia richiede il parere di competenza della Consob prima di adottare misure volte a rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità o il provvedimento che dispone la riduzione o la conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale o l'avvio della risoluzione ovvero di proporre al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

Fatti salvi casi di urgenza, la Consob rilascia il parere entro:

- a) 20 giorni lavorativi, in caso di adozione delle misure volte a rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità;
- b) 5 giorni lavorativi, in caso di adozione del provvedimento di riduzione o conversione di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale o di avvio della risoluzione ovvero della proposta di liquidazione coatta amministrativa.

Detti termini decorrono dalla data della richiesta della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia trasmette alla Consob, entro 5 giorni dall'adozione, il provvedimento di rimozione degli impedimenti alla risoluzione ovvero il provvedimento di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale adottati nei confronti delle SIM di cui al presente paragrafo.

9.2 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 5 giorni dall'adozione, il provvedimento di rimozione degli impedimenti alla risoluzione, il provvedimento di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, o la proposta di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti delle banche e degli intermediari disciplinati dal TUB autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.

9.3 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 9.1, la Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente e in modo tempestivo le proposte di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari sottoposte ai sensi del TUF al MEF.

9.4 Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto BRRD, la Banca d'Italia trasmette alla Consob, entro 5 giorni dall'adozione, il provvedimento di avvio e la determinazione della decorrenza degli effetti della risoluzione nei confronti degli intermediari di cui all'art. 2 del Decreto BRRD e all'art. 60-*bis*.1, comma 1, del TUF.

9.5 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 3 giorni dall'avvio, la risoluzione e la liquidazione coatta amministrativa disposta nei confronti degli intermediari.

10. Operatività transfrontaliera

10.1 La Banca d'Italia e la Consob definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari.

10.2 La Banca d'Italia fornisce il proprio parere alla Consob in caso di operatività delle SIM negli altri Stati UE secondo quanto previsto dalla parte III dell'allegato al presente protocollo.

11. Esternalizzazione o delega di funzioni operative essenziali o importanti

11.1 Per i casi in cui la normativa emanata ai sensi del TUF prevede che gli intermediari comunichino preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di esternalizzare o delegare a soggetti terzi funzioni operative essenziali o importanti, la Banca d'Italia trasmette alla Consob la documentazione ricevuta

nei casi di delega riguardante la gestione collettiva e di portafogli e di esternalizzazione della funzione di *compliance*, delle attività di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, della gestione dei reclami e della gestione degli ordini da parte dei gestori, nonché negli altri casi definiti di comune accordo dalle due Autorità nell'ambito dei Comitati previsti dall'Accordo quadro. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob la documentazione ricevuta, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di arrivo della documentazione completa.

11.2 Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa la Consob rende noto alla Banca d'Italia se vi sono osservazioni o sono stati rilevati elementi di criticità dell'iniziativa, indicando la eventuale necessità di informazioni integrative.

11.3 La Banca d'Italia informa la Consob sugli esiti delle sue valutazioni e sull'eventuale avvio di un procedimento di diniego.

12. Integrazioni e modifiche del protocollo

12.1 Il presente protocollo abroga e sostituisce integralmente il Protocollo d'intesa adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 31 ottobre 2007 – come integrato dall'accordo sottoscritto il 15 febbraio 2018 – nonché le procedure definite nell'accordo del 7 novembre 2008.

12.2 Il presente Protocollo è modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

13. Pubblicità del Protocollo

13.1 Il presente protocollo è pubblicato sui siti internet della Banca d'Italia e della Consob.

Roma, 5 novembre 2019

PER LA BANCA D'ITALIA

Il Governatore
Ignazio Visco

PER LA CONSOB

Il Presidente
Paolo Savona

Allegato 1 - Parte I

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA SENTITA O DI INTESA CON LA CONSOB

- 1) La Banca d'Italia, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza ricevuta, invia una comunicazione alla Consob a mezzo PEC, specificando il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla comunicazione sono acclusi i documenti inviati dal soggetto istante, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- 2) entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici della Banca d'Italia e della Consob al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 3) nel caso in cui la Consob ritenga necessario - ai fini del rilascio del parere alla Banca d'Italia o del raggiungimento dell'intesa - che il soggetto istante debba fornire chiarimenti, comunica entro 20 giorni dalla richiesta di parere o di intesa il contenuto delle proprie richieste alla Banca d'Italia a mezzo PEC. Nel medesimo termine la Consob comunica informalmente che non ritiene necessario richiedere chiarimenti;
- 4) la Banca d'Italia, entro 6 giorni dalla ricezione delle richieste della Consob di cui al precedente punto 3), trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di chiarimenti ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste della Consob di cui al precedente punto 3);
- 5) la Banca d'Italia provvede ad indirizzare "per conoscenza" alla Consob la lettera di richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 4) ed invita il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla Consob medesima. In detta lettera di richiesta, la Banca d'Italia indica il termine entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità;
- 6) la Banca d'Italia comunica alla Consob ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con la specificazione della decorrenza e della relativa motivazione;
- 7) i casi di interruzione e sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono disciplinati dalla Banca d'Italia in conformità al proprio ordinamento;
- 8) entro 6 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, i competenti Uffici della Banca d'Italia e della Consob condividono informalmente le risultanze dell'istruttoria;
- 9) la Consob rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) o la propria proposta ai fini dell'intesa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la Consob rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) o la propria proposta ai fini dell'intesa entro 20 giorni dalla data di ricezione di tutti i chiarimenti necessari;
- 10) la Banca d'Italia comunica tempestivamente alla Consob l'esito del procedimento.

Allegato 1 - Parte II

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DELLA CONSOB SENTITA O DI INTESA CON LA BANCA D'ITALIA

- 1) La Consob, non appena verificata la completezza e la regolarità dell'istanza ricevuta, invia una comunicazione alla Banca d'Italia a mezzo PEC, specificando il termine di decorrenza iniziale del procedimento. Alla comunicazione sono acclusi i documenti inviati dal soggetto istante, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- 2) entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici della Consob e della Banca d'Italia al fine di verificare le prime risultanze dell'istruttoria;
- 3) nel caso in cui la Banca d'Italia ritenga necessario - ai fini del rilascio del parere alla Consob o del raggiungimento dell'intesa - che il soggetto istante debba fornire chiarimenti, comunica entro 20 giorni dalla richiesta di parere o di intesa il contenuto delle proprie richieste alla Consob a mezzo PEC. Nel medesimo termine la Banca d'Italia comunica informalmente che non ritiene necessario richiedere chiarimenti;
- 4) la Consob, entro 6 giorni dalla ricezione delle richieste della Banca d'Italia di cui al precedente punto 3), trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di chiarimenti ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste della Banca d'Italia di cui al precedente punto 3);
- 5) la Consob provvede ad indirizzare "per conoscenza" alla Banca d'Italia la lettera di richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 4) ed invita il soggetto istante a trasmettere i riscontri richiesti anche alla Banca d'Italia medesima. In detta lettera di richiesta, la Consob indica il termine entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità;
- 6) la Consob comunica alla Banca d'Italia ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con la specificazione della decorrenza e della relativa motivazione;
- 7) i casi di interruzione e sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono disciplinati dalla Consob in conformità al proprio ordinamento;
- 8) entro 6 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, i competenti Uffici della Consob e della Banca d'Italia condividono informalmente le risultanze dell'istruttoria;
- 9) la Banca d'Italia rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) o la propria proposta ai fini dell'intesa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 1). Nel caso di richiesta al soggetto istante dei chiarimenti di cui al precedente punto 5), la Banca d'Italia rilascia il parere (o le eventuali osservazioni) o la propria proposta ai fini dell'intesa entro 20 giorni dalla data di ricezione di tutti i chiarimenti necessari;
- 10) la Consob comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esito del procedimento.

Le misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza ed i termini di cui sopra si applicano anche alle ipotesi di commercializzazione di OICR previste dal TUF che prevedono il rilascio da parte della Banca d'Italia di un'intesa su profili di propria competenza. Anche in tal caso la Consob comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esito del procedimento.

Allegato 1 – Parte III

PARERI DELLA BANCA D'ITALIA ALLA CONSOB IN RELAZIONE ALL'OPERATIVITA' IN ALTRI STATI UE DA PARTE DELLE SIM

- 1) La Consob trasmette prontamente alla Banca d'Italia, una volta verificata la completezza e correttezza delle informazioni ivi contenute, le comunicazioni ricevute dalle SIM aventi ad oggetto l'intenzione di queste ultime di prestare servizi in altri Stati UE attraverso le seguenti modalità:
 - a. mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, ovvero
 - b. in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti in Italia;
- 2) la Banca d'Italia trasmette il proprio parere ai sensi dell'art. 26 del TUF alla Consob dalla data di ricezione della richiesta del parere stesso entro i termini sotto indicati:
 - 30 giorni nel caso di comunicazione di cui al precedente punto a);
 - 10 giorni nel caso di comunicazione di cui al precedente punto b);
- 3) la Consob informa la Banca d'Italia sulle notifiche trasmesse, ad esito delle valutazioni effettuate, alle Autorità competenti degli Stati UE ospitanti.